



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.2/2025

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Andrea Costa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 37661** del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 19314 reso da Caputo Roberta (C.F.: CPTRRT82M43G224U) nella qualità di economo del Comune di Carmiano per il periodo 1° novembre- 31 dicembre dell'esercizio finanziario 2022;

Visto l'atto di deferimento del Magistrato relatore n.353/2024 e relativo verbale del revisore;

Uditi nell'udienza pubblica del 20 novembre 2024 con l'assistenza del Segretario Francesco Gisotti- relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso -, il P.M., in persona del V.P.G. Cosmo Sciancalepore;

Esaminati gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

1. Con la relazione indicata in epigrafe il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale rilevando diverse irregolarità che possono di seguito riassumersi:

	1) Tardivo deposito del conto in quanto il conto regolarmente sottoscritto è	
	stato trasmesso in data 15 novembre 2023; prima di tale data agli atti era	
	stato depositato un conto non sottoscritto datato 31 gennaio 2023;	
	2) Chiusura del conto con un avanzo di gestione – e non in pareggio –, pari	
	ad € 1.011,09 - e comprensivo anche dell’importo di € 12,10 ricevuto in	
	occasione del passaggio di consegne tra economi succedutisi nella gestione	
	della cassa economale nel corso dell’esercizio 2022 - restituito tardivamente	
	in parte con reversale n. 150 del 02.02.2023 (€12,10) ed in parte con	
	reversale n. 200 del 08.02.2023 (€ 998,99).	
	3) Assenza di richiesta e di autorizzazione del responsabile del settore a base	
	di alcuni acquisti di beni ovvero acquisti di beni diversi rispetto a quelli	
	effettivamente richiesti, in violazione dell’art.110 del Regolamento di	
	contabilità dell’amministrazione comunale, nonché effettuazione di spese	
	non aventi il requisito di urgenza ed imprevedibilità legittimante il ricorso	
	alla procedura economale ed assenza di giustificativi di spesa “parlanti” a	
	comprova dell’esborso effettuato.	
	4) Effettuazione di spese non scaricabili aventi ad oggetto la realizzazione	
	di manifesti in occasione di lutti familiari di dipendenti comunali per un	
	importo complessivo pari ad € 18,30, nonché per un servizio catering per un	
	evento denominato “Kit nascita” del 22 ottobre 2022 per un importo pari ad	
	€ 140,00 in relazione al quale il magistrato referente ha evidenziato non	
	esservi elementi idonei a dimostrarne l’utilità o l’attinenza ai fini istituzionali	
	dell’ente.	
	2. Con memoria depositata in giudizio l’agente contabile ha presentato	
	osservazioni in merito ai profili di irregolarità sopra illustrati, fornendo	
	2	

	alcuni chiarimenti. Con riferimento poi alla spesa pari ad € 140,00 ha	
	evidenziato che la stessa è riferibile ad un progetto denominato “ <i>Accogliamo</i>	
	<i>i nuovi nati – Kit nascita</i> ” che prevedeva la consegna di prodotti per	
	l’infanzia per tutti i bambini nati nel 2022 nel Comune di Carmiano quale	
	forma di accoglienza nella comunità, invocando la legittima applicazione	
	dell’art.4 del regolamento per le spese di rappresentanza che, fra le altre	
	cose, autorizza l’organizzazione di piccoli rinfreschi in occasione di	
	cerimonie e manifestazioni promosse dall’amministrazione.	
	3. All’udienza del 13 novembre 2024, l’agente contabile e il Segretario	
	generale dell’ente hanno chiesto un breve rinvio per poter depositare gli atti	
	autorizzativi della spesa di catering contestata.	
	Conseguentemente, anche in ragione della non opposizione della Procura	
	regionale, è stato disposto il rinvio della discussione all’udienza del 20	
	novembre 2024.	
	Sono, quindi, stati depositati gli atti ritenuti giustificativi della spesa in	
	questione ed il conseguente buono d’ordine.	
	In particolare l’agente contabile ha prodotto la Delibera di Giunta comunale	
	n. 132 del 03.08.2022 con la quale il Comune di Carmiano ha disposto di	
	approvare uno schema di protocollo d’intesa con la società gerente la	
	farmacia comunale per la realizzazione del progetto sopra indicato,	
	specificando che la spesa per il catering è stata successivamente disposta dal	
	responsabile del settore, autorizzato all’emanazione dei conseguenti atti	
	gestori.	
	Con successiva memoria l’agente contabile ha anche trasmesso i	
	provvedimenti adottati nel 2023 riferibili al rinnovo dell’evento in questione,	
	3	

		la cui spesa è stata autorizzata secondo le ordinarie procedure.	
		Nel contempo la Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni	
		insistendo sulla irregolarità del conto giudiziale e la non discaricabilità della	
		spesa per il catering.	
		All’udienza del 20 novembre 2024 la Procura regionale si è riportata agli atti	
		depositati.	
		La causa è stata dunque posta in decisione.	
		4. Analizzando i singoli profili evidenziati dal magistrato relatore, il Collegio	
		non può che confermare l’irregolarità del conto giudiziale in oggetto con	
		riferimento a tutti i rilievi formulati nella relazione.	
		4.1. Con riferimento alla prima osservazione, sebbene investa un profilo	
		meramente formale, appare palese il ritardo nella presentazione del conto	
		giudiziale atteso che l’assenza di sottoscrizione del conto presentato in data	
		30 gennaio 2023, ne inficia la stessa esistenza.	
		Pertanto solo il conto regolarmente sottoscritto – depositato in data 30	
		novembre 2023 e, quindi, in ritardo – può essere ritenuto valido ai fini	
		giuridici.	
		4.2 Altrettanto grave si appalesa la mancata chiusura in pareggio del conto	
		giudiziale in chiaro dispregio del punto 6.4., comma 2, dell’Allegato 4/2 del	
		D.Lgs. 118/2011, per effetto del ritardato riversamento dell’avanzo della	
		gestione.	
		Le giustificazioni rese al riguardo dall’agente contabile nella memoria	
		depositata in udienza appaiono volte ad evidenziare carenze organizzative	
		dell’ente ma non forniscono alcuna motivazione tecnica alla base della	
		constatata violazione che ha posto in rilievo la non precisa e lineare gestione	
		4	

		del conto in esame.	
	4.3	I successivi rilievi, riguardanti il mancato rispetto dei requisiti per poter procedere alle spese economali per assenza di autorizzazione, per difformità dell’acquisto rispetto a quanto richiesto nonché per il sostanziale sfioramento del limite di spesa, appaiono fondate in quanto violative dei basilari principi posti a base del regime economale, volto a soddisfare specifici requisiti di urgenza in relazione a spese minute necessarie per l’elementare funzionamento della macchina amministrativa. Va tuttavia, rilevata l’utilità intrinseca delle spese effettuate, come anche sottolineato dal revisore nel proprio verbale allegato alla relazione, per le quali lo stesso Magistrato relatore, fra l’altro, ha ritenuto di non esprimere un giudizio di non scaricabilità.	
	4.4	Con riferimento, invece, alle spese ritenute non scaricabili, il Collegio ritiene che, alla luce della documentazione presentata dall’amministrazione comunale, possa procedersi al discarico della contestata spesa di catering, pari ad € 140,00.	
		La stessa infatti, di importo non rilevante, è stata effettuata nell’ambito di un progetto, regolarmente approvato dall’organo politico, avente quali destinatari i genitori dei nuovi nati nell’anno 2022 e compendiatosi in una cerimonia pubblica nel corso della quale l’ente ha omaggiato i nuovi nati di un cd “kit infanzia”.	
		In tale ottica e, nel rispetto del principio di contenenza e proporzionalità, la spesa effettuata trova la sua legittimazione fra le spese di rappresentanza ritenute ammissibili dal regolamento comunale, come evidenziato anche dall’agente contabile e su cui la Procura regionale nulla ha obiettato.	
		5	

	Con riferimento, invece, all'unica spesa riguardante l'acquisto di manifesti	
	in occasione di lutti familiari di dipendenti comunali per complessivi €	
	18,30, il Collegio rileva che l'agente contabile ha dato contezza della	
	disposizione prevista dall'art.108 del regolamento di contabilità dell'ente che	
	prevederebbe l'utilizzo del fondo economale anche per spese minute ed	
	urgenti per il funzionamento dell'ente, indicando fra esse anche quelle per	
	onoranze funebri, nonché dell'art.4 del regolamento per le spese di	
	rappresentanza che prevede la possibilità di effettuare spese per "necrologi e	
	telegrammi"	
	Al riguardo il Collegio deve rimarcare che tale prassi è palesemente	
	illegittima non essendo in alcun modo possibile che l'amministrazione	
	effettui siffatte spese ogni qualvolta venga a mancare un familiare di un	
	proprio dipendente, in ragione dell'assoluta estraneità delle stesse alle	
	finalità istituzionali dell'ente e della loro non riconducibilità neanche ad	
	esigenze di rappresentanza in ragione dell'assenza di accrescimento di	
	prestigio conseguente alle spese in questione.	
	Appare evidente, quindi, che l'interpretazione data alla norma regolamentare	
	suindicata non è conforme ai parametri di legalità che devono orientare	
	l'azione amministrativa che, quindi, sul punto necessita di un necessario	
	<i>revirement</i> al fine di evitare il ripetersi di siffatte inusitate spese.	
	Tuttavia, in ragione dell'unicità della spesa effettuata, dell'esiguo valore	
	economico della stessa, dell'equivoca interpretazione data	
	dall'amministrazione comunale alla disposizione regolamentare cennata, si	
	ritiene di non addebitare le somme suindicate all'agente contabile, ritenendo	
	sussistente la buona fede nel suo operato.	
	6	

	Va sottolineato, fra l'altro, che l'agente contabile ha dato atto, nella propria	
	memoria, del fatto che l'Ente ha, nel 2024, interpretato la norma in esame in	
	maniera più rigorosa, in linea con la giurisprudenza contabile, escludendo,	
	quindi il ricorso a tale spese nel caso di decesso di familiari, parenti, ex	
	dipendenti ed ex amministratori.	
	5. Alla luce di quanto sopra, non essendoci ammanchi, la pronuncia di	
	irregolarità per i profili di cui ai precedenti paragrafi assume valenza	
	meramente monitoria in vista della gestione degli esercizi futuri.	
	Tuttavia dalla declaratoria di irregolarità del conto giudiziale in esame	
	consegue la condanna della Sig.ra Caputo Roberta al pagamento delle spese	
	di giudizio, quali liquidate dalla Segreteria con nota in margine.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio n.37661 , dichiara irregolare il	
	conto n. 19314 reso da Caputo Roberta (C.F.: CPTRRT82M43G224U) nella	
	qualità di economo del Comune di Carmiano per il periodo 1° novembre- 31	
	dicembre dell'esercizio finanziario 2022, senza alcun addebito.	
	Condanna la Sig.ra Caputo Roberta al pagamento delle spese di giustizia	
	quali liquidate dalla Segreteria con nota in margine.	
	Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Pierpaolo Grasso	Pasquale Daddabbo
	Depositata in segreteria il giorno 9/1/2025	
	Il Funzionario	
	7	

